



21 giugno 2019

Fondazione Forense – Camera Penale

***Il mandato d'arresto europeo
tra prassi e tutela dei diritti.***

Casi della Corte d'appello di Bologna.

➤ Sent. 10019/19 – n. 4/19 rg

Caso: MAE greco e MAE spagnolo concorrenti.

Norme rilevanti

- Art. 20 legge 69/2005 (l. MAE): La Corte decide di dare esecuzione al primo.

Criteri di valutazione: gravità dei reati, data di emissione dei provvedimenti, tipo di provvedimento (se processuale/cautelare o esecutivo).

- Art. 24: Sospende la consegna e la custodia a fini estradizionali fino al momento della cessazione della detenzione (in carcere) disposta a fini interni – Cass. ZORDIC 2009. – Successiva automatica ripresa termini.
- N.B.: Principio diverso da quello valevole in materia di estradizione, per cui, in caso di rinvio della consegna disposto dal Ministro, la misura ai fini di estradizione va revocata (S.U. Stosic del 2006; conf.: Cass. 17624/2007; Cass. 44441/2008)

➤ Sent. 10013/19 – n. 6/19 rg – rich. Vallipuram

Caso: Sentenza francese *in absentia* notificata all'imputato, da questi appellata. Successiva rinuncia all'appello.

Principali punti trattati:

- 1) Rispetto del doppio grado di giudizio. Era stato presentato appello, poi rinunciato.
 - 2) Non applicabile il motivo di rifiuto di cui all'art. 18 lett. r) 1. MAE perché la residenza stabile come motivo di rifiuto vale solo per il cittadino di altro Paese membro.
 - 3) Rigettata la questione di legittimità costituzionale art. 18 lett. r) per la diversità di «statuto personale» tra lo straniero europeo e il non europeo (v. art. 705.2 c.p.p.).
- Contra: Altra sezione, nel caso di un cittadino domenicano, ha invece rifiutato l'esecuzione, dimenticandosi i limiti stabiliti in C. Cost. 227/2010 (n. 10007/19).

➤ Sent. 10009/19 – n. 7/2019 rg

Caso: Cittadino rumeno condannato a 4 anni. Pena residua: anni 3 e mesi 4.

Questioni affrontate:

1. Doppia punibilità – art. 7: Concessa la consegna parziale. Rifiutata per il danneggiamento (fatto del 2015) attesa la depenalizzazione avvenuta nel 2016 (Cass. 5749/16).

2. Insussistenza condizioni di salute tali da non poter essere affrontate in un carcere rumeno.
 - a) Malattia: dermatite autoimmune.
 - b) Non affrontato il problema delle carceri rumene (CJEU Aranyosi and Căldăraru; Cass. 53031/17; ECHR 20.10.2016 Mursic c. Croazia).

3. Non provato il «radicamento effettivo e non estemporaneo» (art. 18 lett. r)). Lavoro per un periodo limitato; residenza non stabile. V. CJEU 6.10.2009 Wolzenburg; CJEU 17.7.2008 Kozłowski.

➤ Sent. 21/2018 della Sezione Minorenni della Corte
Rg. 9/18 MAE Min.

Caso: MAE emesso dalla Lettonia a carico di un minore degli anni 18, accusato di tre furti (art. 175 c.p. lettone).

Questioni:

Applicato art. 18 lett. i) 1. MAE: minore anni 18 e reato punito con pena non inferiore agli anni 9 ... o, *«quando effettuati i necessari accertamenti, il soggetto non risulti comunque imputabile»*.

Nella specie, tre furti, il più grave dei quali punito con la pena massima di cinque anni.

Dubito che la CJEU potrebbe ritenere questo motivo di rifiuto compatibile con l'art. 3 punto 3 della DQ (v. CJEU C-367/16, Piotrowski emessa il 23.1.2018, per cui lo Stato membro di esecuzione deve soltanto verificare *«se l'interessato abbia raggiunto l'età minima per essere considerato penalmente responsabile»*). Non risultano, peraltro, sollevate questioni pregiudiziali da parte di giudici italiani, né presentate lamentele in sede internazionale, contro l'Italia, per il motivo di rifiuto formalizzato nell'art. 18 lett. i) 1. MAE.

➤ Sent. 83/18 della Sezione Minorenni della Corte – n. 55/2018 rg.

Caso: cittadino rumeno ricercato per l'esecuzione di una condanna a 4 anni per tentato omicidio; all'epoca del fatto diciassettenne.

1. Affrontato il tema dell'imputabilità del minorenni, ritenuta:

- per la prossimità alla maggiore età, all'epoca del fatto.
- Per l'osservazione operata in udienza da parte dei giudici onorari esperti in materia minorile.
- Per la condotta costitutiva del delitto (di immediato disvalore) e successiva al delitto (fuga al momento dell'inizio del procedimento).

Conforme, sul punto, alla giurisprudenza per cui «*l'esame può basarsi anche sui dati rappresentati al riguardo dall'autorità giudiziaria dello Stato d'emissione*» (Cass. 46574/2011).

2. Rigettata la questione sul rischio di trattamenti inumani in carcere, essendo nella sentenza stabilito che la pena sarebbe stata eseguita in un istituto specializzato per il recupero dei minorenni.

➤ Sent. 10004/2018 – n. 72/2017 rg MAE

Caso: Corte dello Yorkshire (UK). Mandato processuale per associazione finalizzata allo spaccio, autoriciclaggio e violazioni della legge sulla libertà provvisoria.

Questioni rilevanti:

1. Art. 7 – Doppia punibilità. Concessa la consegna solo per i primi due reati.

2. Respinta la questione della mancata presenza di limiti massimi alla carcerazione preventiva (art. 18 lett. e)). Ragione: «*L'ordinamento britannico li prevede*».
 - Nello stesso senso, la giurisprudenza della Corte di cassazione sulla sufficienza di «*un limite temporale (di custodia cautelare, n.d.r.) implicito ... desumibile da ... meccanismi processuali che instaurino, comunque, un controllo giurisdizionale (sulla) legittima prosecuzione della custodia o (...) la sua estinzione*» (Cass. 47013/2013).

3. Accolta la condizione del rinvio in Italia per la esecuzione della eventuale pena (art. 19 lett. c)).

➤ Sent. 10008/18 – rg. 65/20017 MAE

Caso: Mandato d'arresto europeo emesso dalla Romania per una serie di furti commessi da un cittadino del Paese emittente.

Punti rilevanti:

- ❖ L'art. 18 lett. h) legge 69/2005, nonché il «considerando» 12 e l'articolo 1 § 3 della DQ prevedono il rifiuto in caso di «*serio pericolo di trattamenti degradanti*».
- ❖ La Corte ha chiesto espliciti chiarimenti alle Autorità rumene, che hanno confermato:
 - Primo periodo breve di quarantena presso le carceri di Bucarest, dove è garantito lo spazio minimo di tre metri quadri previsto dalla CEDU.
 - Successivamente nel carcere di Botosani, dove si sconta la pena in regime «aperto» o «semiaperto» e dove lo spazio è inferiore, ma le condizioni di «apertura» o «semiapertura» (possibilità di uscita dalla cella) evitano la violazione della CEDU (v. ECHR 20.10.2016 Mursic c. Croazia cit.).

➤ Sent. 10012/18 – rg 75/2018 MAE.

Caso: Da segnalare per i dati di fatto che emergono dalla audizione dell'interessato, nell'udienza di convalida. Dati esplicativi di un fenomeno criminologico: l'arresto di numerosi rumeni latitanti in Italia.

Nello spiegare i motivi del rigetto del motivo di rifiuto invocato dalla difesa alla stregua dell'art. 18 lett. r), la decisione ricorda che l'arrestato, secondo le sue stesse dichiarazioni:

- si è reso latitante per sottrarsi al regime penitenziario rumeno, assumendo le generalità del fratello per risultare non pregiudicato;
- si è rifugiato in Italia sperando, nell'eventualità di una cattura, di poter godere del più favorevole regime di esecuzione della pena da noi vigente.

➤ Sentenze 10040/18 (n. 1/2018 MAE) e 10043/18 (n. 3/2018 MAE), tutte della terza sezione penale.

Casi di cittadini rumeni invocanti come motivi di rifiuto:

1. il pericolo di trattamenti inumani e degradanti, per le condizioni delle carceri rumene (art. 18 lett. h));
2. lo stabile e non estemporaneo radicamento in Italia (art. 18 lett. r), come rivisitato dalla sentenza 227/2010 della Corte costituzionale).

Nelle sentenze si spiegano:

- le differenze tra «regime chiuso» e regimi «aperto» o «semiaperto» del sistema penitenziario rumeno:
 - il primo con spazio personale nella cella non inferiore ai 3 mq. (esclusi i sanitari), ma con attività esterne (per almeno 4 ore), i secondi con spazio inferiore in cella (2 mq.) ma con possibilità di uscita dalla stanza per l'intera giornata;
- cosa debba intendersi per «*radicamento reale e non estemporaneo*», richiamando Cass. 50386/2014, Batanas.

- Warning a proposito del rifiuto di consegna in applicazione dell'art. 18 lett. r) l. MAE:
- ❖ Importanza dell'inserimento, in sentenza, dell'esatto titolo di reato italiano, corrispondente a quello straniero, allorché la Corte rifiuta la consegna, ordinando l'esecuzione in Italia. Da lì dipende il regime di esecuzione (sospensione o meno dell'ordine di carcerazione, *ex art. 656 c.p.p.*).

➤ Sent. 10111/18 – rg. 26/2018 (Prima sez. 25.9.18)

Caso: MAE esecutivo greco per uso atto falso e riciclaggio in un caso di falsificazione della targa e dei documenti di un'auto sottratta in Italia.

Motivo di rifiuto *ex art. 18 lett. p)* (territorialità) rigettato:

- ❖ anche se una parte dell'azione è stata perpetrata in Italia, detto motivo di rifiuto non si applica con riferimento ai mandati esecutivi (ovvero per l'esecuzione di una condanna). (Cass. 4444/2018 e 21323/2014 Maciej).
- ❖ Interpretazione conforme al principio del «mutuo riconoscimento» e all'art. 50 della Carta dei diritti UE (*first come, first served*).

➤ Sentenza del 15.4.2014 la Corte d'appello di Bologna – Caso Moriello.

Caso: frodi relative alla realizzazione di impianti vinicoli in Romania finanziati dal fondo comunitario «SAPARD». Parte delle condotte erano state realizzate in Italia (falsi, se non erro). La sentenza rumena era definitiva (mandato c.d. «esecutivo»). In Italia erano iniziate indagini, ma il reato, per l'Italia, era ormai prescritto.

- La Corte d'appello Bologna aveva rifiutato la consegna *ex art. 18 lett. r)*, ordinando, dunque, la esecuzione della condanna in Italia.
- Cassazione del 14.5.2014: ribaltando un principio consolidato in materia estradizionale, afferma che, se anche il MAE è finalizzato alla esecuzione di una sentenza definitiva, occorre tener conto del procedimento italiano e della prescrizione del reato, in Italia (Cass., 20526/2014). Rifiuto della esecuzione *ex art. 18 lett. n) 1. MAE*.
- Il giorno dopo, la stessa sezione (con 3 consiglieri su 5 uguali), afferma il contrario: se il MAE è esecutivo non si può tener conto della prescrizione del reato (Cass., 21322/2014).

- In tema di diritti umani, e di diritto a un «giusto processo» si è posta l'esigenza di verificare l'indipendenza dell'autorità giudiziaria emittente il MAE.
- Nel caso Celmer la CJEU con decisione del 25.7.2018, aveva invitato il giudice dell'esecuzione a procedere a due successive valutazioni per arrivare a un rifiuto sulla base della mancata indipendenza dell'autorità emittente: una prima, sul «sistema» giudiziario straniero in generale; una seconda, sullo specifico caso. Solo se, nello specifico, si poteva paventare un serio pericolo di condizionamento del processo, il rifiuto era motivato.
- Nei casi risolti il 27.5.2019 (C-508/18 (O.G.) e C-82/19 PPU (P.I.)), la CJEU sembra molto più drastica: il P.M. tedesco non è considerato indipendente, potendo ricevere ordini dal Ministro nei singoli, specifici, casi. (Reazioni dei 28 Paesi).

Grazie per l'attenzione

Alberto Candi

Avvocato generale presso la Corte d'appello di Bologna